

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 11, 14, 43, 29/1, lett. e), Regolamento di Giustizia, gli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché la voce “Indirizzo PEC” a pag. 17 della Circolare Informativa F.I.R. Stagione Sportiva 2015/2016;
- rigetta il reclamo, così come proposto;
- conferma la perdita della gara del 20/12/2015, ASD Primavera Rugby v ASD CUS Roma Rugby, con il punteggio di 20 a 0 in favore della ASD CUS Roma Rugby (mete 4 – 0), la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica e la multa di € 100,00 (cento/00), per l’infrazione di cui all’art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, 15 gennaio 2016

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)

